

## BGE 13 I 410

Bundesgericht (BGE), 1887-01-01, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge\\_13\\_I\\_410](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bge_13_I_410)

FR: ATF 13 I 410

IT: DTF 13 I 410

### Volltext

, , I 410 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. r. Abschnitt. Bundesverfassung. f\lt~oHfd>en @introJ)~ner be~ fraglid>en ft. gaflid)en me~itfe~ ~u einer tf)urgauifd)eu Gd>ulgemeinbe eingewilligt f)ätte ober bau kliefte ,3utl)eHUNG fonft burd) einen für ben Stanton ~l)urgau ilerbinblid)en ftaatgred)tlid)en ~ft erfolgt wäre. :!lie bloue faf. tifd)e Uebllng 'Dagegen, nad) weld)er fatl)oHfd>e merot'l)ner bon @5orntl)aI, lntebermül)le unn /Räfenberg bie ~d)ule in mid)of. ~ert rote @emeinbeangeljörige benußten unn aud) wie fold>e öU Gd)ul~roeden befteuett rourben unb t>ergfeid)en, barf nid)t ol)ne weiterg al~ ~u\lbrud eine~ med)tllberl)äftniffell gebeutet werden, fraft beITen biefet .8uftanb unbefd}ränft, troß art er Umgeftal. tung ber tljatfäcbIid>en merl)ärtnifje unb arter ?lianblungen ber @efeljgebung, aufred)terl)alten werden müfite. @g liegt in ber ~ulbung ber fraglid)en tl)atfäd)lid)en Uebung, für fo lange kliefelbe eben erl)ebtrd>e 3llfonbenien~en nid)t llad) fid) 309, nod) . nid)t klfe ~nettennung einer red)tlid)en \$er.))ffid)tung; tlielmel)r wäre ber Gd)lut auf eine fold>e ber.))~id)fenbe ~ner. fennung ein 3U gewagter. meftänbe eine It'Id)e, 10 mÜBfe ber Staitton ~l)urgau für bie Gd}ulbebürfniITe ber fraglid)en me. wol)ner aud) bann forgen, wenn 'oie \$err,ältniffe fid) weientlid> änbetn, Wenn ~. ~. bie in ffraAe ftel)enben ft. gallifcl)en ~öfe AU er~eblid)en, boUreid)en ~örfetn ober ~(eden ~eranwad)fen lonten. :!liefte ~onieqlenk Aetgt, bau auf eine red)Hlberbinblid)e ,3utl)eUung 'oe~ in /Rebe fte~enbm meAirfeg öU einer tf)ur. gaulfd>en Gd>ulgemeinbe nicht of)ne weiter~ au~ einer tf)at~ fäd}lid)en Uebung gefolgert werden barf, wdd)e aud) alG blöfie :!llulbung rebus sie stantibus gebeutet werden fann. ~emnad) ~at ba~ munbe~gerid)t erfannt: ~ie mefd)roer'oe beg /Regierunggratl)eg be~ Stanton~ Gt. @affen rohh abgewiefen. 68. Sentenza del 5 novembre 1887, nella causa cantone di Zw'igo, contra cantolle del Ticino. A. Ai 7 settembre del '1880 veoiva raccolto a Pfafstlkon un sordo-muto, privo di mezzi di slssisteoza, incapace di dare di se alcuna cootezza e senza carta alcuna di legittimaziooe. V. Staatsrechtliche Streitigkeiten zwischen Kant()nen. N° 68. 411 La polizia zurighese fece tosto le piu minute ricerche, tenne lunghe corrispondenze con diversi govem! caotonali, pubblico sui fogli replicati avvisi, diffuse fotografie rappresentaoti 10 sconosciuto e promise anche maocie agli scopritori, ma senza approdare per lunga pezza a nessun felice risulamento. Con officio 3 aprile 1883, finalmente, la direzione centrale di Polizia a Bellinzona avvertiva quella di Zurigo, essere quel sordo-muto stato riconosciuto per ({ Domenico Benedetto Brioschi, dei fu Luigi edella vivente Clara Zarri, nato a ~Ia gliasio il 27 aprile 18ö3 e da diversi aoni scomparso da quel Comune. » Ne chiedeva pertanto la consegna, ehe avveniva ad Airola il 9 stesso aprile, raccomandandosi ad un tempo per il conseguimento della promessa ricompensa di franchi 150 a favore dello scopritore. B. Negata innaozitutto la offerta mancia, per il pagamento della quale non fu piu fatta del resto, - da parte delle au- torita ticinesi di polizia, - nessuna posteriore istanza, il governo di Zurigo invitava quello del Ticino, con foglio dei 21 luglio 1883, a prendere, in coofronto del comune d'ori- gioe del Brioschi. le opportune mi sure affinehe venissergli

restituite le spese incontrate per le laboriose ricerche dell'origine e pel mantenimento dell'infelice, ascendenti a 819 franchi 30 cent. Giustificava la sua domanda col dire che tali spese erano state essenzialmente occasionate dalla grave incuria delle autorità di detto Comune e che il rimborso loro eragli manifestamente dovuto eziandio alla stregua delle regole di diritto privato concernenti la gestione in governo ticinese rispondeva, ai 7 settembre 1883, che « essendo sorta questione sull'attinenza comunale del Brioschi e non sapendo da qual Comune ripetere l'ammontare delle spese occasionate dal medesimo, » pregava a pazientare ancora per qualche tempo il rimborso, giacché la questione dell'attinenza Brioschi sta ventilandosi e sperasi di poterla condurre in breve a maturità di giudizio. » C. Richiamata dal Zurigo l'istanza di cui sopra, il governo ticinese significavagli agli 11 aprile 1884: « aver esso con suo decreto 27 settembre 1883 dichiarato il sordo-muto I di 412 A. Staatsrechtliche Entscheidungen. I. Abschnitt. Bundesverfassung. B. e la sua famiglia incorporati nel Comune di Barbengo, ove tenevano domicilio già prima del 1870, obbligando pure il detto Comune a provvedere al pagamento delle spese in discorso. » Aggiungeva però che: « (contro quel decreto la Municipalità di Barbengo aveva sporto gravame al Gran Consiglio, davanti al quale pende tuttora la relativa questione, » e prometteva « che avrebbe fatto alla sovrana Rappresentanza, convocata in sessione ordinaria pel 21 stesso mese, pressante invito a volersene occupare tosto ed a procurarne lo scioglimento definitivo, onde poter dare al Zurigo la necessaria evasione. » D. Ai 12 dicembre 1884, 30 dicembre 1885 e 7 agosto 1886 nuove sollecitazioni per parte del governo zurighese ed eguale riscontro: « la questione d'attinenza del Brioschi e sempre pendente innanzi al Gran Consiglio, il quale è ogni volta invitato di ricapò a volerla sciogliere definitivamente, anche a fine di evitare il minacciato intervento delle autorità federali. Avendo finalmente il Consiglio di Stato di Zurigo significato, con officio del 12 marzo corrente anno, al governo ticinese « (che non si credeva obbligato a rimanere più a lungo in » disborso delle sue spese e che ne aspettava senza ulteriore ritardo la restituzione, salvo ad esso Governo il » diritto di regresso verso il Comune che risulterà essere » quello dell'attinenza Brioschi, » il Consiglio di Stato del cantone Ticino, richiamato un suo precedente decreto 19 novembre 1886, con cui aveva risolto di rinnovare le anteriori sollecitazioni al Gran Consiglio e di sospendere, in attesa della decisione di quest'ultimo, le misure contro la Municipalità di Barbengo per l'ineasamento delle ripetute spese, dichiarava sotto ai 23 marzo 1887: « che la Cassa dello Stato non era obbligata al rimborso delle spese fatte dal Zurigo per la necessaria e necessaria assistenza al Brioschi, più che miserabile, e ciò in forza delle vigenti leggi ticinesi, che mettono ogni spesa e soccorso per i poveri a carico dei Comuni di appartenenza. Inoltre (aggiungeva) stimiamo di rendere avvertite le SS. VV. che i Comuni in questione per la incorporazione V. Staatsrechtliche Streitigkeiten zwischen Kantonen. N° 68 413: del Brioschi hanno fatto presentire che a qualsivoglia d'essi venga dal Gran Consiglio accollata l'attinenza del medesimo, intendono prevalersi, contro il domandato eredito di franchi 820 cent. 50, dei dispositivi del decreto federale 22 giugno 1875. » E. Esperita allora inutilmente una istanza d'intervento al Consiglio federale, il governo di Zurigo risolvevasi il 30 aprile 1887 a reeare la vertenza davanti al tribunale federale, presso il quale deponeva difatti, ai 26 maggio ultimo scorso, un petitorio concludente a che: « il Consiglio di Stato del cantone Ticino fosse obbligato a pagargli le spese avute dal suo fisco durante gli anni 1880-1883 per il mantenimento e la rievacuazione dell'origine del sordo-muto B., ammontanti a franchi 819 cent. 30, compresi gli interessi arretrati dal principio di settembre 1883 (C. O. art. 117, ss.), nonché tutti i danni e le spese per il processo. » Adduceva per sommi capi, a conforto di siffatta

